

Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti Informazioni di sintesi

Chi è interessato

- I contribuenti che hanno controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado di giudizio, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, e nelle quali il ricorso di primo grado sia stato notificato entro il 24 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione delle domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.
- Per espressa previsione sono escluse le liti di valore indeterminabile e, più in generale, quelle senza importi da versare, come, ad esempio, quelle relative al rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi (i rimborsi).

Termine e modalità della definizione

La definizione agevolata richiede:

- la presentazione telematica di un'apposita domanda di definizione entro il 2.10.2017 (esente da bollo). Sul sito www.agenziaentrate.gov.it è disponibile l'applicazione "DCT" che consente di compilare e trasmettere online, l'istanza per definire le liti fiscali. Per inviare la domanda è sufficiente accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline e, all'interno della sezione "Servizi per > Richiedere", utilizzare la funzione "Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti (art. 11, D.L. 50/2017)". L'invio può avvenire anche tramite un intermediario abilitato oppure recandosi presso un qualsiasi Ufficio Territoriale dell'Agenzia. E' richiesta la presentazione di una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia autonoma, ossia riferita a ciascun atto impugnato. La domanda di definizione va conservata dall'interessato fino all'estinzione complessiva della controversia. Sono considerate comunque tempestive le domande trasmesse entro il 2 ottobre 2017, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
- Il pagamento entro il 2 ottobre 2017 di tutti gli importi o della prima rata di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20, DPR n.602/73 calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, non sono dovute le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'art. 30 comma 1 DPR n.602/73. Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione oppure in un massimo di 3 rate, il pagamento rateale è ammesso solo se gli importi dovuti superano 2.000 Euro. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Il pagamento si effettua in autoliquidazione da parte dell'interessato mediante modello F24 con possibilità di compensare quanto dovuto con eventuali crediti disponibili. Dall'importo lordo dovuto vanno inoltre scomutate: a) le somme già pagate a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio (cioè tutti gli importi pagati per tributi, sanzioni, interessi e indennità di mora); b) le somme dovute già oggetto di definizione dei carichi pendenti (cd rottamazione ruoli). Per ciascun atto impugnato va effettuato un distinto versamento, così come va presentata una distinta domanda.

Come fare per...

Riferimenti normativi e di prassi: 1) Art. 11 del DL n. 50 del 24.04.2017; 2) Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 148316 del 21.07.2017; 3) Circolare n. 22/E del 28.07.2017.

Tutte le informazioni per la definizione sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it seguendo il percorso: *cosa devi fare* > *Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi* > *Definizione agevolata liti pendenti*.

Modalità di versamento

- **Unica soluzione** – da effettuare entro il 02.10.2017
- **2 rate** – il 40% del dovuto andrà versato entro il 02.10.2017, mentre il restante 60% entro il 30.11.2017
- **3 rate** – il 40% del dovuto andrà versato entro il 02.10.2017, un ulteriore 40% entro il 30.11.2017, il rimanente 20% entro il 02.07.2018

Compilazione del Modello F24

Di seguito un breve schema per la compilazione dei campi:

- **Codice ufficio** – compilare
- **Codice atto** – non compilare
- **Codice tributo** – compilare seguendo le indicazioni della tabella sottostante
- **Rateazione/Regione/Prov./mese rif.** – non compilare
- **Anno di riferimento** – compilare utilizzando il formato "AAAA"

codice tributo	denominazione
8121	IVA e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8122	Altri tributi erariali e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8123	Sanzioni dovute relative ai tributi erariali - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8124	IRAP e addizionale regionale all' IRPEF e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8125	Sanzioni dovute relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017
8126	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 del D.L. n. 50/2017
8127	Sanzioni dovute relative all'addizionale comunale all'IRPEF - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 D.L. n. 50/2017